

senza contare che la stessa sorte è toccata a dirigenti delle direzioni regionali - come quelle del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, della Toscana e della Liguria - tutti inseriti nel « ruolo unico » nonostante la gestione dei rispettivi uffici avesse registrato risultati più che soddisfacenti nel mentre analoghi provvedimenti non risultano assunti nei confronti di altre Direzioni - come quella dell'Emilia-Romagna - che hanno ottenuto risultati peggiori;

ad avviso dell'interrogante tali circostanze lasciano supporre che i motivi posti a base degli avvicendamenti abbiano ragioni diverse rispetto all'efficienza dell'amministrazione e possono essere stati suggeriti anche da simpatie politiche o, comunque, di altra natura -:

quali e quanti siano i dirigenti per i quali è stato disposto l'avvicendamento nel dipartimento delle entrate dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 ad oggi, sia centrali che periferici;

chi abbia adottato i relativi provvedimenti di avvicendamento o di nomina e con quali eventuali motivazioni;

se esistano indicatori circa l'efficienza delle direzioni regionali nelle quali si sono verificati i ricordati avvicendamenti e, in caso affermativo, quali fossero quelli di ciascuna di esse e quelli delle rimanenti;

sulla base di quali elementi risultino intervenute le nomine dei sostituti e quali siano i contenuti dei *curricula* di ciascuno di essi;

se gli avvicendamenti siano avvenuti con dirigenti della stessa fascia di quelli sostituiti e, in caso diverso, per quali ragioni;

se ritenga che l'azione amministrativa abbia rispettato, nella circostanza, il canone dell'imparzialità. (5-06760)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BIONDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il 28 marzo 1991 il sig. Aurelio Bonomo di Catania, accusato da un pentito in base all'articolo 416-bis, è stato assolto da ogni addebito con la formula « il fatto non sussiste »;

i ricorsi in appello, del pubblico ministero prima e del procuratore generale poi, si sono esauriti con sentenze di assoluzione il 9 gennaio 1995;

in seguito di Bonomo si è rivolto alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo che, nel luglio del 1998, ha accertato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione e ha invitato il Governo italiano a risarcire i danni subiti dal Bonomo stesso;

dopo tre mesi, in seguito al silenzio del Governo, la Corte ha evidenziato che, in base all'articolo 52, la decisione della Corte è diventata definitiva;

a tutt'oggi il signor Aurelio Bonomo non ha ancora ricevuto segnali dal Governo italiano -:

cosa intenda fare il Governo per porre fine a questa vicenda giudiziaria e perché non sia stato fatto nulla fino ad ora. (4-25872)

ASCIERTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

dagli organi di stampa si è appreso che tra i vincitori dell'ultimo concorso per agenti della polizia municipale del comune di Roma, già assunti dall'amministrazione capitolina, c'è anche un giovane che aveva svolto il servizio alternativo alla leva perchè dichiarandosi obiettore di coscienza;

uno dei motivi alla base dell'obiezione di coscienza è il rifiuto dell'uso delle armi in qualsiasi circostanza, presente e futura;

dagli stessi organi di informazione si apprende che l'aspirante vigile urbano, al momento della presentazione della documentazione comprovante i requisiti previsti nel bando di concorso, era stato « congelato » dal Corpo proprio perché dichiaratosi obiettore di coscienza in occasione della chiamata alla leva militare;

successivamente la direzione del concorso provvedeva all'assunzione dello stesso con riserva intesa a garantire all'interessato che qualora fosse stato destinato ad un servizio che contemplasse l'armamento, sarebbe stato destinato in un'altra branca dell'amministrazione comunale, estranea al Corpo della polizia municipale;

una situazione analoga a quella descritta già si era verificata ed era stata risolta dal Tar della Lombardia che con sentenza n. 1489 dell'11 ottobre 1986, rigettava il ricorso di un vincitore di concorso pubblico a posti di vigile urbano che era stato successivamente escluso dalla graduatoria una volta accertato, dalla documentazione prodotta, che era stato obiettore di coscienza dieci anni prima, in occasione della chiamata alla leva militare;

nella sentenza in argomento il Tar evidenzia che « le funzioni di pubblica sicurezza o altre analoghe, pur se eventuali, nel senso cioè di occasionali, costituiscono una possibile estrinsecazione dei compiti degli addetti al servizio » mentre l'obiettore di coscienza avrebbe una preordinata limitazione all'uso delle armi e quindi allo svolgimento di tali compiti come previsto dalla legge quadro sulla polizia municipale n. 65 del 1986, che all'articolo 3 stabilisce espressamente i compiti degli addetti al servizio prevedendo che i medesimi esercitino funzioni istituzionali e collaborino nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato;

il vincitore del concorso per vigile urbano quindi all'atto dell'immissione in servizio deve risultare incondizionata-

mente idoneo allo svolgimento sia delle mansioni tipiche e fisse di polizia urbana sia di quelle eventuali e aggiuntive di pubblica sicurezza —

se i criteri adottati per la selezione e l'assunzione di 980 nuovi agenti della polizia municipale di Roma, alla luce dell'ennesima perplessità sollevata nell'opinione pubblica, siano da ritenersi ancora validi;

e se detti criteri non debbano piuttosto ritenersi penalizzanti per le tante migliaia di obiettori di coscienza che non hanno potuto partecipare al concorso, alla luce della citata, pubblica, sentenza del Tar Lombardia, e soprattutto perché, non essendo stata prevista tale « condizione » dal bando di concorso ovvero nella domanda di partecipazione alla prove selettive, era palese l'esclusione. (4-25873)

ALEMANNO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999 n. 150 ruolo unico della dirigenza, ha determinato incresciose situazioni di conflittualità all'interno di molte amministrazioni causate da una non corretta e coerente interpretazione delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 8;

taluni Ministri ed alcuni dirigenti generali (direttori di dipartimento o di segretariato generale) hanno ritenuto che la dizione dell'articolo 8 comma 1 « in sede di prima attuazione, ogni amministrazione può conferire un numero di incarichi... », abbia introdotto surrettiziamente una sorta di *spoil-system* anche per i direttori centrali (dirigenti di prima fascia) e per i direttori di divisione o di uffici periferici di livello dirigenziale (dirigenti di seconda fascia);

si è ritenuto che l'amministrazione, arbitrariamente e senza regola alcuna, potrebbe non rinnovare l'incarico in atto ricoperto dal dirigente. Tale atteggiamento

sarebbe avvalorato dal secondo comma dell'articolo 8 che recita «...in sede di prima attuazione, una amministrazione non può conferire un incarico al dirigente in servizio presso ...altra amministrazione, qualora questa abbia confermato... l'incarico al medesimo dirigente »;

ad avviso dell'interrogante l'articolo 8 va letto congiuntamente all'articolo 5 comma 6 che recita: «ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti... nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data... »;

l'unico limite dunque al conferimento dell'incarico dirigenziale è dato dalla dotazione organica mentre è sancito l'obbligo di confermare l'incarico al dirigente in servizio presso l'amministrazione di appartenenza, qualora l'incarico ricoperto non sia scaduto (circostanza questa che si verifica in tutti quei casi di incarico a tempo indeterminato, perché le amministrazioni non hanno provveduto ad ottemperare alla previsione dell'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 29/93);

è del tutto ovvio che una amministrazione può attivare le procedure di revoca dell'incarico rivestito dal dirigente tutte le volte che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19 comma 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, con l'osservanza delle modalità stabilite ai commi 6 e 7 dell'articolo 22 del vigente contratto collettivo nazionale;

solo in presenza di tale ipotesi l'amministrazione può non confermare l'incarico -:

se non ritengano opportuno ed indifferibile intervenire ad integrazione della circolare protocollo 42731/99/Ris del 5 agosto 1999 del dipartimento della funzione pubblica, che tenga conto delle osservazioni formulate in premessa al fine di scongiurare l'ipotesi di una grave conflittualità sindacale e, non ultimo, il ricorso alle vie legali anche da parte dei singoli dirigenti.

(4-25874)

ALEMANNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il super carcere di Sollicciano versa in un grave stato di degrado generale tanto da presentare infiltrazioni di acqua in molte parti nella struttura muraria, negli edifici delle sezioni e nei passaggi;

per di più quando piove ci sono dei punti in cui l'acqua s'infiltra inumidendo i muri in maniera evidente così come segnalato più volte dal Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria;

a fronte delle legittime richieste avanzate per la ristrutturazione anche parziale dell'edificio il Ministero ha sempre risposto che non c'erano fondi disponibili per tale intervento;

nell'area antistante il campo sportivo esiste una grande area verde dove i detenuti hanno installato dieci gazebo acquistati con i soldi dell'amministrazione penitenziaria dove realizzare « il Giardino degli incontri » cioè una struttura dove tenere i colloqui con persone esterne familiari e conoscenti per la spesa irrisoria di sette milioni;

adesso andrà tutto distrutto perché per quel giardino lo Stato ha stanziato cinque miliardi di lire per pagare il progetto (che giace nei cassetti del ministero della giustizia dal 1992) della Fondazione Michelucci di Fiesole per costruirlo quindi *ex novo* -:

per quale motivo lo Stato deve pagare cinque miliardi un lavoro già realizzato in economia dai detenuti e costato appena sette milioni;

se non ritengano perciò opportuno ed urgente destinare questa cifra per lavori di manutenzione del penitenziario di Sollicciano di Firenze, consentendo in questo modo migliori condizioni di vita sia per i detenuti che per gli operatori della struttura carceraria considerato che per la realizzazione, peraltro già avvenuta e pienamente funzionante, del « Giardino degli incontri » sono stati spesi appena sette milioni e con manodopera carceraria.

(4-25875)

ALEMANNO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la reggia Borbonica di Caserta è per metà in gestione alla scuola di volo dell'aeronautica militare e, per l'altra metà al ministero per i beni e le attività culturali con la conseguenza di renderla visitabile al pubblico solamente in misura pari al 50 per cento;

il nuovo centro di addestramento volo dell'aeronautica di Capua, distante solo alcuni chilometri da Caserta, è talmente grande da ospitare sicuramente due scuole di volo;

qualora la reggia tornasse ai beni culturali, il pubblico avrebbe la possibilità di ammirarla in tutta la sua interezza, consentendo altresì una migliore tutela e salvaguardia di questo splendido edificio;

tutto ciò eviterebbe, tra l'altro, che il personale attualmente in servizio presso la reggia non solo non finisca in sovrannumero posto pertanto in mobilità forzata o trasferito in altra sede bensì, mediante l'ampliamento dell'area in gestione, le dotazioni organiche si sarebbero addirittura ampliate —:

se intenda attivarsi al fine di riconsegnare la reggia di Caserta al ministero per i beni e le attività culturali consentendo ai visitatori di poterne apprezzare il valore nella sua totalità salvaguardando, altresì, i diversi livelli occupazionali.

(4-25876)

ALEMANNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

presso il ministero delle finanze — ufficio Iva di Catania esiste ormai da lungo tempo uno stato di pessime relazioni sindacali a causa del comportamento ostativo dell'amministrazione;

tale annoso pessimo stato delle relazioni sindacali si è intensificato recentemente a seguito di comportamenti dell'amministrazione lesivi della libertà sindacale

e della immagine di sigle rappresentative a livello nazionale del comparto ministeriali, tra cui la Ugl-statali/Andcd;

da più parti giungono voci circa la prassi invalsa presso il suddetto ufficio di utilizzo della carta intestata e del protocollo dell'amministrazione da parte di taluni dipendenti sprovvisti della qualifica richiesta e, pertanto, non legittimati a firmare i relativi provvedimenti d'ufficio;

la sigla sindacale Ugl-Statali-Andcd ha più volte denunciato presso i vari organi competenti dell'amministrazione tali comportamenti negativi;

la direzione regionale delle entrate per la Sicilia, organo superiore di controllo dell'ufficio Iva di Catania, informata circa l'esistenza di tali irregolarità, non risulta aver proceduto all'accertamento delle eventuali responsabilità —:

quali provvedimenti l'amministrazione delle forze intenda adottare sia a carico dei dipendenti responsabili della emanazione dei predetti atti illegittimi sia per ripristinare finalmente un corretto stato delle relazioni sindacali tra amministrazione e sigle sindacali. (4-25877)

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la sicurezza dei cittadini è sempre più turbata o minacciata da azioni criminose o criminali;

le forze dell'ordine cercano di porre costantemente rimedio a questi fenomeni di devianza sociale, e che questo impegno sovente causa il ferimento, anche grave, di appartenenti alle stesse nell'esercizio delle loro funzioni;

accade sempre che le spese mediche vengono rimborsate dall'Amministrazione di riferimento qualora sia riconosciuta la causa di servizio alle stesse, con tempi estremamente lunghi —:

se il Governo non intenda porre rimedio a tale situazione con atti volti a

semplificare e a rendere più snelle le procedure amministrative per autorizzare i dipendenti delle forze dell'ordine feriti per causa di servizio ad essere rimborsati in tempi rapidi delle spese mediche da essi sostenute, o di poter essere esonerati dal pagamento del *ticket*. (4-25878)

CONTENUTO. - *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

in base all'articolo 19 della convenzione firmata il 22 dicembre 1997 a Bangkok tra Italia e Thailandia in materia di imposte dirette, il contribuente che percepisce la pensione italiana, può fare richiesta di esenzione dalla doppia imposizione sulle pensioni e sulle altre remunerazioni analoghe;

simile dovrebbe risultare, quindi, il trattamento nel caso di pensioni di reversibilità;

nel caso specifico di un contribuente che percepisce dall'Italia la pensione di reversibilità del coniuge defunto, la richiesta di esenzione dalla doppia imposizione dovrebbe essere legittima -:

se risponda al vero che anche la pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto può godere dell'esenzione dalla doppia imposizione prevista dalla convenzione del 1977 stipulata tra Italia e Thailandia;

quali siano, eventualmente, le procedure che il contribuente deve mettere in

atto per usufruire dell'esenzione in questione;

se risponda al vero che ad alcuni cittadini italiani residenti in Thailandia non venga recapitata la pensione di reversibilità ritenendosi la stessa non soggetta al regime fiscale applicato alla pensione « diretta ». (4-25879)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione con risposta in Commissione Giacalone n. 5-05816 del 17 febbraio 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04347;

interrogazione con risposta scritta Messa n. 4-24676 del 30 giugno 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04348;

interrogazione con risposta scritta Messa n. 4-25120 del 22 luglio 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04349;

interrogazione con risposta scritta Gramazio n. 4-24599 del 28 giugno 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04350;

interrogazione con risposta scritta Cennamo n. 4-21504 del 13 gennaio 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-04352.